

D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.

## **Art. 69** *Vendite presso il domicilio dei consumatori*

### **In vigore dal 14 settembre 2012**

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).<sup>(27)</sup>

2. Al comma 3, dell'[articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività».<sup>(28)</sup>

3. Il comma 4 dell'[articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), è sostituito dal seguente: «4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.».

4. I commi 1 e 2 dell'[articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), sono abrogati.

5. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'[articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173](#), per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'[articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#).

5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'[articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173](#), se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'[articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173](#), e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.<sup>(29)</sup>

---

(27) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

(28) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

(29) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.*

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.